

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL LICEO GINNASIO STATALE "B. ZUCCHI"

Delibera del Consigli di Istituto 11-02-09

Premessa

Finalità del presente Regolamento è collocare lo studente al centro della vita della scuola, renderlo effettivamente protagonista di un rapporto dialettico e costruttivo con i docenti e l'intera comunità scolastica, in un'ottica contrattualistica che rafforzi la funzione educativa della scuola attraverso la chiara esplicitazione di diritti e doveri cardini della scuola dell'autonomia, che non può prescindere da principi fondamentali quali il rispetto reciproco, la libertà, la condivisione, il senso di corresponsabilità.

Ciò premesso,

- nel rispetto delle fonti normative (l'ordinamento giuridico costituzionale, l'ordinamento giuridico ordinario, la normativa scolastica, le fonti del diritto comunitario e internazionale quali la Convenzione Internazionale sull'Infanzia), tenuto conto del disposto dell'Art. 2 D.L. n. 137 del 1 settembre 2008 in materia di valutazione del comportamento degli studenti,
- ispirandosi allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti approvato con D.P.R. n° 249/1998 e modificato con D.P.R. 235/2007,
- nella piena consapevolezza e convinzione che i provvedimenti disciplinari:
 - hanno finalità educativa
 - sono sempre temporanei
 - sono proporzionati all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità
 - tendono al rafforzamento del senso di responsabilità
 - tendono al ripristino di corretti rapporti all'interno della comunità scolastica e tendono al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica
 - tendono al rafforzamento del senso di responsabilità
 - devono essere ispirati, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno
 - possono essere irrogati soltanto individualmente in quanto la responsabilità disciplinare è personale
 - non possono influire sul profitto
 - devono limitare al minimo l'aspetto di espulsione dalla comunità scolastica
 - devono prevedere ogni possibile contatto con lo studente e la sua famiglia,

il Liceo Ginnasio Statale "B. Zucchi" adotta il presente **Regolamento di disciplina**.

Art. 1) Doveri degli studenti

Si riporta l'art 3 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti:

1. *Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.*
2. *Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.*
3. *Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1.*
4. *Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.*
5. *Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.*
6. *Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne*

cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 2) Comportamenti che configurano mancanze disciplinari

Sono quei comportamenti che contrastano con quanto previsto dal precedente articolo e per i quali, con differente intensità, possano essere previste sanzioni disciplinari.

In particolare sono da ritenersi tali quei comportamenti messi in atto nella scuola:

1. che nuocciano all'esigenza e all'immagine di una scuola accogliente e pulita;
2. che siano indice di frequenza scolastica irregolare (ritardi abituali, assenze ingiustificate);
3. che contrastino con le disposizioni organizzative impartite circa le norme di sicurezza e di tutela della salute;
4. che rechino turbativa al normale andamento scolastico;
5. che offendano il decoro delle persone, che rechino insulto alle istituzioni, alle convinzioni religiose ed etiche dei singoli o alle appartenenze etniche;
6. che causino impedimento alla libera espressione di idee o al servizio che la scuola eroga;
7. che arrechino offesa a persone o danno a strutture e/o attrezzature della scuola o di persone in essa operanti o esterne ad essa;
8. reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o mettano in pericolo l'incolumità delle persone;
9. casi di recidiva di reati di cui al punto 8, atti di violenza grave o comunque connotati da particolare gravità, tali da ingenerare elevato allarme sociale.

Art. 3) Sanzioni disciplinari

Premesso che la responsabilità è sempre individuale, le sanzioni dovranno essere irrogate in modo tale da tenere conto della situazione personale e familiare dello studente, della gravità della mancanza commessa e delle conseguenze che da esso derivano, delle possibilità di convertire la sanzione in attività utile alla comunità scolastica.

Tali sanzioni consistono in:

1. **richiamo scritto da parte del Docente**, previa consultazione del Dirigente Scolastico.

Il richiamo scritto deve essere comunicato alla famiglia, al D.S. e al Consiglio di Classe, nella sua componente docente.

Sono abolite le note sanzionatorie tradizionalmente apposte sul registro di classe.

2. **richiamo scritto da parte del Dirigente Scolastico**

Tale richiamo sarà comunicato alla famiglia e al C.d.C. nella sua componente docente.

Il D.S. decide l'inserimento facoltativo di tale richiamo scritto nel fascicolo dello studente, e l'eventuale segnalazione sulla pagella e sul registro generale dei voti.

3. **obbligo di svolgimento di attività aggiuntive**, didattiche o non didattiche, indicate dal C.d.C., in relazione alla natura della mancanza commessa. Tali attività possono essere:

- attività di studio e ricerca su temi assegnati dal C.d.C.;
- partecipazione obbligatoria ad attività extracurricolari organizzate dalla scuola;
- attività non didattiche utili alla collettività scolastica (quali riordino di materiale librario, di cancelleria, di segreteria, raccolta e sistemazione di dati non sensibili, e simili).

Tali attività sono svolte in orario aggiuntivo rispetto al normale orario scolastico, con la presenza di un docente che garantisca il loro svolgimento nel caso si tratti di attività di studio e ricerca oppure di attività utili alla collettività scolastica.

4. **allontanamento dalla comunità scolastica**, con o senza obbligo di presenza a scuola, con o senza obbligo di svolgimento di attività aggiuntive di cui al punto precedente.

5. **esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato** conclusivo del corso di studi.

L'irrogazione delle sanzioni di cui ai punti 4 e 5 precedenti avviene nel rispetto di quanto stabilito dai commi 7, 8, 9, 9-bis, 9-ter dell'art. 4 del D.P.R. 249/1998 modificato dall'art. 1 D.P.R. 235/2007 che si riportano di seguito.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai 15 giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a 15 giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana ove sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti, possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

Delle sanzioni irrogate il Consiglio di Classe tiene conto, in sede di scrutinio finale, nella formulazione della votazione sul comportamento degli studenti secondo il disposto dell'Art. 2 del D.L. 137/2008.

In caso di danno arrecato alle strutture/attrezzature scolastiche, nell'irrogazione della sanzione disciplinare ci si ispira, dove possibile, al principio della riparazione del danno a spese dello studente.

In caso di danno arrecato durante la permanenza nella scuola a cose appartenenti a studenti o a personale del Liceo o a persone esterne alla scuola, si applicheranno i medesimi principi di cui sopra, nei limiti di legge.

Art 4) Organi competenti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari che prevedono richiami scritti previste ai **punti 1 e 2** del precedente art. 3 sono irrogate, rispettivamente, dal Docente (punto 1) o dal Dirigente Scolastico (punto 2) secondo le modalità previste nello stesso articolo.

Le sanzioni disciplinari previste ai **punti 3 e 4 (fino a 15 giorni)** del precedente art. 3 sono adottate dal Consiglio di Classe al completo delle sue componenti e irrogate dal Dirigente Scolastico con proprio decreto.

Le sanzioni disciplinari previste ai **punti 4 (superiori a 15 giorni) e 5** del precedente art. 3 sono adottate dal Consiglio di Istituto.

Le sanzioni disciplinari che prevedono il rimborso economico di danni arrecati sono irrogate sulla base di una previa quantificazione effettuata dalla Giunta Esecutiva.

Art. 5) Procedura per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari

Chiunque venga a conoscenza di comportamenti passibili di sanzioni disciplinari ne dà immediata comunicazione per iscritto al D.S.

Se la comunicazione viene da un Docente, egli può, sentito il parere del Dirigente Scolastico, irrogare direttamente la sanzione di cui al **punto 1** dell'art. 3. Il D.S. può altrimenti decidere che ricorrano le condizioni per l'eventuale irrogazione di una delle sanzioni previste ai **punti 2/3/4/5** dell'art. 3.

In questo caso il D.S. contesta per iscritto allo studente gli addebiti, invitandolo ad esporre le proprie ragioni con atto scritto indirizzato al D.S, entro il termine di tre giorni. Lo studente può produrre, entro il suddetto termine, la propria versione dei fatti, adducendo anche eventuali prove testimoniali a proprio favore.

Il D.S., entro il termine massimo di 6 giorni, delibera se irrogare la sanzione di cui al **punto 2** dell'art. 3, oppure, qualora ravvisi le condizioni per l'irrogazione di una sanzione prevista ai **punti 3 o 4** dell'art. 3, convoca, entro lo stesso termine, il C.d.C. per la discussione del caso.

Nel caso sia stato convocato il C.d.C., esso delibera la sanzione disciplinare da irrogare, e il D.S. procede all'irrogazione per decreto.

Qualora il Consiglio di Classe ravvisi che ricorrano le condizioni per l'irrogazione della sanzione allontanamento dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni e/o della sanzione di cui al **punto 5** art.3, il D.S convoca il Consiglio di Istituto che delibera in merito.

Della sanzione viene data formale comunicazione allo studente e alla famiglia. E' garantita la tutela della privacy dello studente per tutto il corso del procedimento, essendo i componenti coinvolti nell'iter procedurale tenuti all'osservanza delle norme relative alla riservatezza.

Art. 6) Impugnazioni

Per tutte le sanzioni e per i conflitti che possano insorgere all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, è ammesso ricorso, entro 15 gg. dall'irrogazione della sanzione disciplinare, da parte di chiunque vi abbia interesse, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.

L'Organo di Garanzia di cui al successivo art. 7, ricevuto ed esaminato il ricorso, decide nel termine di dieci giorni qualora non riscontri vizi procedurali, o rinvia all'Organo che ha inflitto la sanzione, invitandolo al riesame.

Gli studenti o chiunque vi abbia interesse può proporre reclamo contro la violazione del regolamento previsto dallo "Statuto delle Studentesse e degli Studenti" presso il Direttore dell'U.S.R. che decide in via definitiva, secondo quanto stabilito dai commi 3, 4, 5, dell'art. 7 del D.P.R. 249/1998 e modificato dall'art. 2 del D.P.R. 235/2007.

Art. 7) Organo di Garanzia

E' istituito l'Organo di Garanzia. Esso si attiva nei casi previsti dal precedente art. 6.

La designazione è irrevocabile e la durata è triennale. In caso di decadenza di un componente l'Organo rimane in carica e si provvede a surrogare il componente decaduto. Il componente designato in surroga dura in carica fino alla naturale scadenza dell'Organo. Di esso fanno parte:

1. il Dirigente Scolastico, che presiede
2. un rappresentante eletto dai genitori
3. un docente designato dal C.d.I.
4. un rappresentante eletto dagli studenti

Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

I componenti dell'Organo di Garanzia che siano parti in causa o in rapporti di parentela con parti in causa, sono esclusi e si provvede alla surroga.

Art. 8) Disposizioni transitorie e finali

Il Regolamento di Disciplina viene adottato dal C.d.I. con la maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, previa consultazione del Comitato Studentesco.

Ogni modifica al presente Regolamento verrà adottata con la medesima procedura e la medesima

maggioranza.

I componenti dell'Organo di Garanzia in carica alla data di approvazione del presente Regolamento permarranno in carica fino all'effettuazione delle elezioni del rappresentante eletto dai genitori e del rappresentante eletto dagli studenti, che saranno convocate contemporaneamente alle elezioni dei rappresentanti dei Consigli di Classe, componenti Genitori e Studenti, successiva all'approvazione del presente Regolamento.

Il presente Regolamento di disciplina costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto del Liceo B. Zucchi. Esso viene distribuito a tutti gli studenti all'atto dell'iscrizione.

TABELLA RIASSUNTIVA ALLEGATA AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

MANCANZE DISCIPLINARI (Art. 2)	SANZIONI	ORGANI CHE IRROGANO LA SANZIONE
<p>punto 1 comportamenti che nuocciano all'esigenza e all'immagine di una scuola pulita <i>esempi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>scrivere sui muri, porte, banchi, altri arredi e attrezzature</i> - <i>imbrattare e lordare oggetti e ambienti della scuola</i> 	<p>A seconda della gravità del fatto: richiamo scritto oppure obbligo di svolgimento di attività aggiuntive In caso di recidiva: allontanamento dalla comunità scolastica</p>	<p>Docente oppure D.S. D.S. su delibera del C.d.C. D.S. su delibera del C.d.C.</p>
<p>punto 2 frequenza scolastica irregolare <i>esempi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>ritardi nell'ingresso</i> 	<p>Per l'accumulo di vari ritardi non occasionali: richiamo scritto Per ritardi reiterati e frequenti che si configurino come ritardi abituali: richiamo scritto In caso di recidiva dopo la prima sanzione: obbligo di svolgimento di attività aggiuntive oppure allontanamento dalla comunità scolastica</p>	<p>Docente (coordinatore di classe) Dirigente Scolastico D.S. su delibera del C.d.C.</p>
<p>punto 2 frequenza scolastica irregolare <i>esempi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>assenze ingiustificate</i> 	<p>Per assenza ingiustificata: richiamo scritto Per comportamento scorretto nella gestione delle giustificazioni (manomissioni della documentazione, falsificazioni): obbligo di svolgimento di attività aggiuntive oppure allontanamento dalla comunità scolastica In caso di recidiva: allontanamento dalla comunità scolastica</p>	<p>Dirigente Scolastico D.S. su delibera del C.d.C. D.S. su delibera del C.d.C.</p>

<p>punto 3 comportamenti che contrastino con le disposizioni circa le norme di sicurezza e di tutela della salute <i>esempi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>portare con sé oggetti pericolosi o dannosi alla salute</i> - <i>contravvenire al divieto di fumare</i> <p>comportamenti che ledono la legge penale <i>esempi: portare armi, droga etc.</i></p>	<p>A seconda della gravità del fatto: richiamo scritto oppure obbligo di svolgimento di attività aggiuntive oppure allontanamento dalla comunità scolastica</p> <p>allontanamento dalla comunità scolastica</p>	<p>Dirigente Scolastico D.S. su delibera del C.d.C.</p> <p>C.d.C.</p>
<p>punto 3 comportamenti che contrastino con le disposizioni circa le norme di sicurezza e di tutela della salute <i>esempi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>mettere in atto comportamenti pericolosi o dannosi per sé e per gli altri, o vietati dalla legge</i> 	<p>A seconda della gravità del fatto: obbligo di svolgimento di attività aggiuntive oppure allontanamento dalla comunità scolastica In caso di recidiva: allontanamento dalla comunità scolastica</p>	<p>D.S. su delibera del C.d.C.</p> <p>D.S. su delibera del C.d.C.</p>
<p>punto 4 comportamenti che rechino turbativa al normale andamento scolastico <i>esempi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>comportamento scorretto in classe o nella scuola</i> - <i>azioni di ostacolo all'attività didattica</i> - <i>uso di apparecchiature non consentite (come telefoni cellulari, radio, riproduttori, ecc.)</i> 	<p>richiamo scritto In caso di recidiva: obbligo di svolgimento di attività aggiuntive oppure allontanamento dalla comunità scolastica</p>	<p>Docente oppure D.S.</p> <p>D.S. su delibera del C.d.C.</p>
<p>punto 5 comportamenti che offendano il decoro delle persone, che rechino insulto alle istituzioni, alle convinzioni religiose ed etiche dei singoli o alle appartenenze etniche <i>esempi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>insulti verbali o scritti a persone</i> - <i>linguaggio immorale o blasfemo</i> - <i>atteggiamenti discriminatori o diffamatori</i> 	<p>richiamo scritto In caso di recidiva: obbligo di svolgimento di attività aggiuntive oppure allontanamento dalla comunità scolastica</p>	<p>Docente oppure D.S.</p> <p>D.S. su delibera del C.d.C.</p>
<p>punto 6 comportamenti che causino impedimento alla libera espressione di idee o al servizio che la scuola eroga</p>	<p>A seconda della gravità del fatto: richiamo scritto oppure</p>	<p>Dirigente Scolastico</p>

<p><i>esempi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>ostacolare l'ingresso di alunni, docenti, personale della scuola</i> - <i>ostacolare lo svolgimento delle attività della scuola</i> - <i>impedire in qualsiasi forma la libera espressione di chiunque</i> 	<p>obbligo di svolgimento di attività aggiuntive In caso di recidiva: allontanamento dalla comunità scolastica</p>	<p>D.S. su delibera del C.d.C.</p> <p>D.S. su delibera del C.d.C.</p>
<p>punto 7 comportamenti che arrechino offesa a persone</p> <p><i>esempi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>aggressione verbale ad alunni, docenti, personale, genitori o esterni presenti nella scuola</i> <p>aggressione fisica ad alunni, docenti, personale, genitori o esterni presenti nella scuola</p>	<p>A seconda della gravità del fatto: obbligo di svolgimento di attività aggiuntive oppure allontanamento dalla comunità scolastica</p> <p>allontanamento dalla comunità scolastica</p>	<p>D.S. su delibera del C.d.C.</p> <p>D.S. su delibera del C.d.C.</p> <p>D.S. su delibera del C.d.C.</p>
<p>punto 7 comportamenti che arrechino danno a strutture e/o attrezzature della scuola o di persone in essa operanti o esterne ad essa</p> <p><i>esempi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>rotture e danneggiamenti di vetri, porte, muri, arredi, attrezzature, libri e oggetti vari</i> - <i>alterazione o danneggiamenti di registri e altri documenti della scuola</i> - <i>sottrazione di beni, valori, oggetti della scuola o di terzi</i> - <i>lancio di oggetti contundenti all'interno e verso l'esterno della scuola</i> 	<p>A seconda della gravità del fatto: obbligo di svolgimento di attività aggiuntive oppure allontanamento dalla comunità scolastica</p>	<p>D.S. su delibera del C.d.C.</p> <p>D.S. su delibera del C.d.C.</p>
<p>punto 8 reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o mettano in pericolo l'incolumità delle persone</p>	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica per periodi anche superiori a 15 giorni</p>	<p>D.S. su delibera del C.d.I.</p>
<p>punto 9 casi di recidiva di reati di cui al punto 8, atti di violenza grave o comunque connotati da particolare gravità, tali da ingenerare elevato allarme sociale</p>	<p>Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico ed eventuale esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi</p>	<p>D.S. su delibera del C.d.I.</p>